

FISCO NEWS GENNAIO 2015 Roma il 20/02/2015

AREA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

Da febbraio disponibili i registri telematici nel settore agroalimentare

Tra qualche giorno sarà disponibile il registro dematerializzato per la pasta, a partire dal 1° marzo quelli per zucchero, latte in polvere e burro

La **dematerializzazione** dei **registri di carico e scarico** è una realtà anche per le **paste** alimentari, le sostanze **zuccherine**, il **latte** conservato e la produzione del **burro**, essendo stati emanati i relativi decreti attuativi di “Campolibero”.

Con **quattro decreti** tutti datati 8 gennaio 2015 (prot. dal n. 8 al n. 11), infatti, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) ha dato il via libera ai **provvedimenti attuativi di “Campolibero”** di cui all'[art. 1-bis](#) del DL n. 91/2014 conv. L. n. [116/2014](#)) relativi alla dematerializzazione dei registri di carico e scarico per gli sfarinati e le paste alimentari (comma 6), per la produzione del burro (comma 7), per le sostanze zuccherine (comma 8) e per il latte conservato (comma 9).

Come annunciato dallo stesso MIPAAF, si tratta di una rilevante e importante operazione di dematerializzazione nel settore agroalimentare, dato che **a regime** coinvolgerà **quasi 100.000 operatori** e si avrà l'**eliminazione di carichi burocratici** che pesano sulla competitività delle nostre aziende agricole.

Infatti, l'eliminazione dei registri cartacei comporterà di conseguenza anche l'**eliminazione dell'onere delle vidimazioni**.

Inoltre, con la nuova modalità di tenuta dei registri, è **facilitato** anche il lavoro di **controllo** da parte degli **ispettori**, che potranno procedere con le verifiche in modo più costante, rapido ed efficace, potendo avere piena conoscenza di tutte le movimentazioni di prodotto operate dalle ditte prima dell'effettuazione dei controlli.

Nello specifico i decreti attuativi in commento ricordano innanzitutto che:

- il “**SIAN**” è il Sistema informativo agricolo nazionale;
- il “registro di carico e scarico di produzione di **burro**” è il registro di cui all'art. 1, comma 6 della L. n. 1526/1956;
- il “registro di carico e scarico del **latte conservato**” è il registro di cui all'art. 3 della L. n.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

138/1974;

- il “registro di carico e scarico delle **sostanze zuccherine**” è il registro di cui all’[art. 28](#) della L. n. 82/2006;
- il “registro di carico e scarico degli **sfarinati** e delle **paste alimentari**” è il registro di cui all’art. 12, comma 3 del DPR n. 187/2001 e all’art. 5 del relativo DM 17 dicembre 2013;
- il “**registro dematerializzato**” è il registro di carico e scarico tenuto in **forma telematica**;
- gli “**operatori**” sono le **persone fisiche o giuridiche** o le associazioni di tali persone per gli sfarinati, le paste alimentari e la produzione del burro; i **produttori**, gli **importatori**, i **grossisti** e gli **utilizzatori** per il latte conservato e le sostanze zuccherine.

I registri dematerializzati sono realizzati nell’ambito del SIAN e saranno disponibili:

- **dal 1° febbraio 2015** per quello degli **sfarinati** e delle **paste alimentari**;
- **dal 1° marzo 2015** per quelli delle **sostanze zuccherine**, del **latte conservato** e della produzione del **burro**.

Gli operatori devono **isciversi al SIAN** secondo le modalità riportate nell’allegato 1 di ciascun decreto, mentre le modalità per la **tenuta del registro dematerializzato** sono indicate nel successivo allegato 2. Tali allegati potranno essere modificati o sostituiti con decreto dal capo del Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (**ICQRF**). Il **titolare del trattamento dei dati** conservati nel **registro dematerializzato**, ai sensi delle previsioni di cui al DLgs. n. [196/2003](#), è il **MIPAAF**, che ne assicura la gestione tecnica e informatica.

Tuttavia, le disposizioni transitorie e finali stabiliscono che:

- **fino al 30 giugno 2015** il registro può essere tenuto **sia** con modalità **telematiche**, sia in formato **cartaceo**;
- a partire **dal 1° luglio 2015** il registro dovrà essere tenuto **esclusivamente** con modalità **telematiche**.

Fino al 30 giugno possibile tenere il registro anche in formato cartaceo

Si ricorda che i registri dematerializzati **non** sono soggetti ad alcuna **vidimazione preventiva**, né ad una **stampa periodica obbligatoria**, e che le registrazioni sono **distinte** per ogni stabilimento o deposito dell’operatore, identificato da un codice alfanumerico attribuito dagli uffici territoriali dell’Ispettorato centrale della **tutela della qualità** e della **repressione frodi** dei prodotti agroalimentari (codice ICQRF).

Infine, è appena il caso di rimarcare che per le **violazioni** relative alla tenuta del registro dematerializzato, si rende applicabile la **diffida** di cui all’[art. 1](#), comma 3 del citato DL n. 91/2014. Per le violazioni relative alla tenuta del registro dematerializzato conseguenti al

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

malfunzionamento del sistema telematico, attestato dal SIAN, è **esclusa la responsabilità dell'operatore**, dato che l'errore non è determinato da sua colpa.

L'obbligo di fatturazione nel commercio elettronico

Nella risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-03615 del 24.09.2014, l'Agenzia delle entrate ha ribadito che le **operazioni di commercio elettronico "diretto"** (cd. "servizi di e-commerce"), ove territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia, sono soggette all'**obbligo di fatturazione**, nei termini di cui all'art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, ossia avuto riguardo al momento del pagamento del corrispettivo (si veda "[Obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi nel commercio elettronico](#)").

Nell'occasione, in relazione alle novità in vigore dal 01.01.2015, è stato osservato che la Commissione europea, nella "Relazione della Commissione al Consiglio relativa all'art. 6 della Direttiva n. 2008/8/CE, ha raccomandato agli Stati membri di **esonerare dall'obbligo di emissione della fattura** le prestazioni di servizi relative al **commercio elettronico diretto** rientranti nell'ambito di applicazione del **MOSS** (Mini One Stop Shop).

La Relazione in esame, di cui al documento COM (2014) 380 del 26.06.2014, è stata predisposta in conformità all'art. 6 della Direttiva n. 2008/8/CE, in base al quale, "*entro il 31 dicembre 2014 la Commissione presenta una relazione in cui indica se sia possibile applicare efficacemente la norma stabilita all'articolo 5 relativa alla prestazione di servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione e di servizi forniti per via elettronica a persone che non sono soggetti passivi e precisa se tale norma continui a corrispondere alla politica generale seguita in quel momento per quanto riguarda il luogo di prestazione dei servizi*".

In buona sostanza, considerato che, ai sensi dell'art. 221 della Direttiva Iva, gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi l'obbligo di emettere una fattura per le prestazioni di servizi rese nei rapporti "B2C", la Commissione ha osservato che "*questo obbligo può essere oneroso per*

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

*gli operatori che svolgono le loro attività **in diversi Stati membri**. Pertanto, al fine di **semplificare ulteriormente** la conformità alla normativa da parte degli operatori economici, la Commissione ritiene che gli Stati membri non dovrebbero richiedere alle imprese di emettere una fattura per le operazioni **B2C contemplate dal MOSS**".*

In linea con questa raccomandazione, nello schema di Decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri il 24.12.2014, attualmente al vaglio delle Commissioni parlamentari, è stato previsto espressamente l'**esonero dagli obblighi** di cui al Titolo II del D.P.R. n. 633/1972 (**fatturazione, registrazione, ecc.**) per le **imprese che aderiscono al MOSS**, la cui procedura di registrazione, secondo il duplice regime speciale (UE e non UE), è definita dal provvedimento dell' Agenzia delle entrate 30.09.2014, n. 122854 (si veda "[Al via la nuova disciplina Iva dei servizi digitali](#)").

Il Decreto, nella sua versione definitiva, dovrà confermare se, per i servizi digitali "B2C", l'esonero dall'obbligo di emissione della fattura si applichi ai **solli servizi rientranti nel regime speciale** o, più in generale, a tutti i servizi resi dal fornitore registrato. La questione non si pone per le **imprese extracomunitarie** che hanno scelto l'Italia per identificarsi, in quanto il "regime non UE" si applica ai servizi digitali forniti a privati consumatori comunitari, **ovunque stabiliti**. Esemplificando, l'impresa con sede in Svizzera, identificata in Italia, applica il regime speciale **anche per i servizi digitali resi ai clienti italiani**, per cui la fattura non va emessa, indipendentemente dal Paese membro di residenza del cliente.

Per contro, l'**impresa italiana** che abbia aderito al "**regime UE**" non può applicare il regime speciale quando il cliente è anch'esso italiano, per cui si pone il problema dell'obbligo alternato di fatturazione in funzione del Paese di stabilimento del cliente: la prestazione destinata al cliente italiano esige la fattura, mentre quella fornita al cliente di altro Paese membro ne è esonerata.

Nessuna deroga è, invece, prevista per i servizi digitali resi nei **rapporti "B2B"**, che restano soggetti all'obbligo di emissione della **fattura** (art. 21, comma 6-*bis*, del D.P.R. n. 633/1972).

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Infine, riguardo alle operazioni riconducibili al **commercio elettronico indiretto**, caratterizzato dalla consegna materiale dei beni attraverso i canali tradizionali (posta, corriere, ecc.), si applica, se il cliente è un “**privato consumatore**”, la disciplina delle **vendite per corrispondenza**. Per questa ragione, secondo la Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 274/E/2009, le corrispondenti operazioni **non sono soggette**:

- né all’**obbligo di emissione della fattura**, salvo che la stessa sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione della cessione, come previsto dall’art. 22, comma 1, n. 1), del D.P.R. n. 633/1972;
- né all’**obbligo di certificazione dei corrispettivi** mediante il rilascio dello **scontrino** o della **ricevuta fiscale**, siccome opera l’**esonero** di cui all’art. 2, lett. oo), del D.P.R. n. 696/1996.

I corrispettivi giornalieri delle vendite, comprensivi dell’Iva, devono essere, tuttavia, annotati nel **registro** di cui al citato art. 24 del D.P.R. n. 633/1972 **entro il giorno non festivo successivo** a quello di effettuazione dell’operazione e con riferimento al giorno di effettuazione.

Una particolare disciplina è, invece, prevista per le “vendite a distanza” effettuate nei confronti dei clienti, non soggetti Iva, di **altri Paesi membri**. In particolare, per le vendite “sopra soglia” e per quelle “sotto soglia”, ma con opzione per l’applicazione dell’Iva nel Paese di destinazione, il fornitore italiano deve:

- identificarsi ai fini Iva nel Paese estero considerato;

emettere fattura nei confronti dell’acquirente; l’operazione di cessione, sotto il profilo dell’Iva italiana, è non imponibile ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. b), del D.L. n. 331/1993 e, sotto il profilo dell’Iva del Paese dell’acquirente, è un’operazione interna, con conseguente obbligo di applicazione dell’Iva locale . Al riguardo, può essere emessa un’unica fattura idonea a soddisfare la normativa di entrambi i Paesi a credito (sp)	352,00
--	--------

a	Diversi		1.952,00
	Cliente Y (sp)	1.600,00	

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Iva a debito (sp)	352,00	
-------------------	--------	--

- **Inopponibile alla società la simulazione del conferimento**
- Con la **Sentenza n. 17467/2013 la Corte di Cassazione** ha trattato un controverso e complesso caso relativo ad una eccezione di **simulazione di un conferimento di azienda** eseguito in una società di capitali in esecuzione di una delibera di **aumento del capitale sociale** approvata dall'assemblea dei soci e non impugnata.
- La controversia trae origine dall'iniziativa degli eredi di un socio di Srl volta ad ottenere l'**inefficacia per simulazione di un conferimento in natura** eseguito dal de cuius, a seguito di una delibera di aumento del capitale sociale del Srl, in quanto essi avevano rinvenuto un **documento firmato dal conferente e dal legale rappresentante della società**, nel quale si affermava che l'azienda conferita doveva comunque rimanere nell'esclusiva disponibilità del conferente, il quale avrebbe anche potuto disporre la vendita senza il preventivo consenso della società. La **Corte di appello aveva accolto l'istanza** degli eredi e dichiarato l'inefficacia per **simulazione assoluta del conferimento**, ritenendo così che le norme sulla simulazione potessero trovare applicazione anche nel caso dei conferimenti societari; in sostanza, la nullità per simulazione del conferimento si sarebbe estesa anche alla **delibera assembleare** la cui nullità sarebbe così stata rilevabile d'ufficio.
- La **Corte di Cassazione** ha invece definitivamente **rigettato il ricorso** degli eredi rilevando preliminarmente che il conferimento **non ha i caratteri del negozio unilaterale**, in relazione al quale si andrebbe a verificare la simulazione avuto riguardo alla volontà di trasferire il bene solo ed esclusivamente in capo al soggetto conferente. Diversamente, il **conferimento** si colloca come **atto esecutivo** nell'ambito di un procedimento diretto a soddisfare una **esigenza organizzativa della società** e, nel contempo, diretto a **tutelare l'interesse del conferente** a partecipare alla società o ad aumentarne il proprio peso partecipativo.
- In altri termini, la fattispecie presenta caratteristiche comuni al **contratto di scambio**, essendo evidente lo stretto nesso causale esistente tra l'acquisto della società e l'incremento del valore della partecipazione del socio conferente. Si tratta perciò di un'operazione che si

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

perfeziona mediante il **consenso delle parti** e che richiede sia la **volontà della società** (mediante la delibera di aumento di capitale) e sia **dei conferenti** (mediante la sottoscrizione del nuovo capitale).

- Per questa ragione, l'eventuale simulazione si potrebbe ammettere, secondo la Cassazione, solo in relazione alla **fattispecie unitariamente considerata**: aumento di capitale e conferimento. Considerata quindi **l'inscindibilità della fattispecie**, non può esservi spazio per la simulazione del conferimento senza che vi sia anche una simulazione dell'aumento di capitale.
- Ecco allora che, se un simile **accordo fosse stato concluso fra i soci** (il conferente e gli altri soci), questo non sarebbe altro che un **patto parasociale**, vincolante per coloro che lo hanno sottoscritto ma non verso la società conferitaria estranea a questo accordo. Se tale **accordo fosse intervenuto fra il conferente e la società**, ecco allora che occorre guardare con attenzione all'**azione dell'organo sociale** che ha agito in rappresentanza della società.
- Secondo la **Corte di Appello di Milano** sarebbe stata **sufficiente la firma dell'amministratore unico** della società conferitaria per dimostrare la simulazione; **secondo la Suprema Corte**, invece, **la rappresentanza della società non può eccedere i limiti previsti dalla legge**, sottolineando come agli amministratori delle società di capitali non spetti il potere di disporre dell'aumento di capitale sociale.
- Gli **amministratori non hanno** quindi il **potere di concludere in nome della società un accordo avente ad oggetto la variazione del capitale sociale** – salvo casi eccezionali in cui essi siano stati a ciò delegati - con la conseguenza che **non hanno neppure nessun potere di simulare** queste operazioni, considerato che un simile potere spetterebbe all'assemblea.
- In conclusione, la Corte di Cassazione osserva che **l'organo amministrativo di una società di capitali non ha il potere di concludere**, all'atto dell'esecuzione di una delibera di aumento di capitale sociale, **un accordo volto a simulare il conferimento**; ovvero, un'eventuale dichiarazione di questo tenore, poiché riguarderebbe l'esercizio di poteri che non sono attribuiti all'organo amministrativo, non avrebbe alcun valore e **non potrebbe in ogni caso essere opposta alla società**.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Prestazioni di servizi e modelli Intrastat

Le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 175/2014 (cd. “decreto semplificazioni”) relative alle informazioni da indicare negli **elenchi Intrastat** non incidono in alcun modo sulle tipologie di **prestazioni di servizi** per le quali sussiste l’obbligo di indicazione nei modelli Intra. In particolare, l’art. 50, comma 6, del D.L. n. 331/1993, il cui contenuto non ha subito modifiche, prevede che le **prestazioni di servizi da indicare negli elenchi Intrastat sono solo quelle generiche, di cui all’art. 7-ter, del D.P.R. n. 633/1972**, ad esclusione di quelle per le quali **l’imposta non è dovuta** nel Paese in cui il committente è soggetto passivo d’imposta.

Come noto, i servizi generici di cui al citato art. 7-ter sono rilevanti ai fini Iva nel Paese del committente se quest’ultimo assume la qualifica di soggetto passivo, ovvero nel Paese del prestatore se il committente non è soggetto passivo d’imposta. E’ evidente che **negli elenchi Intrastat devono essere inclusi solamente i servizi generici cd. “B2B”**, ossia quelli eseguiti a favore di soggetti passivi d’imposta in altro Stato Ue, ovvero ricevuti dai predetti soggetti da parte dei soggetti passivi d’imposta in Italia. Ai fini Iva, le prestazioni rese dal soggetto Iva nazionale nei confronti del soggetto passivo in altro Stato Ue sono **escluse dal campo di applicazione dell’Iva** per difetto del presupposto territoriale, ma soggette all’obbligo di emissione della fattura ai sensi dell’art. 21, comma 6-bis, del D.P.R. n. 633/1972, mentre quelle ricevute sono rilevanti territorialmente in Italia, con conseguente obbligo di verifica in merito all’assoggettamento ad Iva delle stesse. Tale ultimo aspetto assume rilievo anche per la **compilazione degli elenchi Intrastat**, poiché, come anticipato, sono esclusi dall’obbligo di “listing” quelle prestazioni di servizi per le quali l’imposta non è dovuta nel Paese del committente. Relativamente a tale esclusione, preziose indicazioni sono pervenute da parte dell’Agenzia delle entrate con la **Circolare n. 42/E/2010**, con cui è stato precisato che di deve aver riguardo alla normativa dello Stato in cui il servizio ha rilevanza territoriale. Pertanto, relativamente ai **servizi ricevuti da un soggetto Iva nazionale** e resi da un soggetto Iva stabilito in altro Stato Ue, rientrano in tale ambito le **prestazioni di servizi non imponibili o esenti, rispettivamente ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.P.R. n. 633/1972**. Esemplicando, si consideri

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

una **prestazione di servizi di trasporto di beni** eseguita da un soggetto Iva francese a favore di una società italiana, avente ad oggetto il trasferimento di beni dall'Italia alla Svizzera. In tale ipotesi, il servizio deve considerarsi non imponibile ai sensi dell'art. 9, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972, in quanto collegato ad un'esportazione di beni non imponibile ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 633/1972. Ulteriore esempio attiene agli **interessi dovuti da una società italiana a favore della controllante tedesca**, in quanto trattasi di servizio generico di cui all'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, rilevante territorialmente in Italia (Paese del committente), ma esenti ai sensi dell'art. 10, n. 1), del D.P.R. n. 633/1972. Anche tale prestazione non deve essere inclusa negli elenchi Intrastat in quanto, al pari di quanto descritto per la prestazione di trasporto, non è dovuta l'imposta nel Paese del committente (Italia).

Più delicata è l'ipotesi opposta, ossia quella riferita ai **servizi generici resi nei confronti di soggetti passivi d'imposta in altro Stato Ue** (esclusi da Iva in Italia), per le quali la verifica, secondo l'Agenzia, deve avvenire in base alle regole previste nello Stato comunitario in cui è stabilito il committente, al quale deve richiedersi una **dichiarazione in merito al trattamento fiscale dell'operazione** nel suo Paese, in mancanza della quale, come si legge nella stessa Circolare n. 43/E/2010, *“il contribuente è legittimato a non includere la prestazione nell'elenco riepilogativo solo se ha certezza, in base ad elementi di fatto obiettivi, che per la predetta prestazione non è dovuta l'imposta nello Stato membro del committente”*. In altre parole, nel dubbio l'operazione va indicata negli elenchi Intrastat.

•

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it